

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) DOLMETTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO SBORDONE

Seduta del 14/12/2021

FATTO

Con riferimento ad un contratto di finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento, stipulato in data 14.03.2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 28.02.2018 - l'odierno ricorrente, esperita inutilmente la fase di reclamo, si è rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario al quale ha domandato, in via principale, di accertare e dichiarare il diritto alla restituzione delle commissioni e degli interessi non maturati in ragione dell'anticipata estinzione, per complessivi euro 5.419,86 calcolati secondo il *pro rata temporis*; in via subordinata, calcolati secondo il *pro rata temporis* laddove reputati *recurring* e secondo la curva degli interessi per quelli qualificabili *up front*. Il tutto oltre interessi legali, spese di assistenza difensiva quantificate in euro 200,00 e spese di presentazione del ricorso per euro 20,00.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, ha eccepito di aver già restituito al ricorrente tutto quanto dovuto per l'anticipata estinzione in conformità alle trasparenti previsioni contrattuali e alla conseguente distinzione tra oneri *up front* (non retrocedibili) e *recurring* (retrocedibili secondo il metodo proporzionale lineare); sul punto, l'intermediario ha altresì criticato le ricadute ermeneutiche che si vorrebbero far discendere, sul piano dell'ordinamento interno, dalla sentenza della CGUE C-383/18 del 11.09.2019, c.d. *Lexitor* fatta propria dal Collegio di Coordinamento dec. n. 26525 del 2019. Quanto agli interessi, l'intermediario precisa che la loro restituzione è avvenuta in conformità al piano di ammortamento e al metodo, alla "francese", concretamente utilizzato e correttamente

pattuito.

L'intermediario ha concluso, pertanto, per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Relativamente al diritto del ricorrente di veder ridotto il costo complessivo del finanziamento in caso di estinzione anticipata, il Collegio rileva quanto segue.

Il consolidato orientamento dell'Arbitro Bancario e Finanziario, anche alla luce della disciplina sub-primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) si è sostanziato, come noto, nel circoscrivere i costi interessati alla restituzione a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). È altrettanto noto che il criterio matematico generalmente adottato per quantificare gli importi da restituire, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Tale orientamento è successivamente mutato in ragione di quanto deciso dalla Corte di Giustizia UE (decisione dell'11 settembre 2019; causa C-383/18 – sentenza c.d. “Lexitor”) – la quale, investita del compito di chiarire quale fosse l'esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, Direttiva 2008/48/CE ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 267 TFUE – ha stabilito che “*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*”.

Il Collegio di Coordinamento dell'ABF, in merito agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha quindi enunciato il seguente principio di diritto:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Il Collegio di Coordinamento ha ritenuto, inoltre, che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile doveva essere analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11-octies del d.l. 25.05.2021, n. 73 convertito in l. n. 106 del 23.07.2021 - (che ha sostituito l'art. 125 sexies, con la nuova formulazione riportata in nota¹, stabilendo tra l'altro che “*l'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,*

¹ «Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). - 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. - 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato. - 3. (omissis) - 4. (omissis) - 5. (omissis)».

come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti") - il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento dell'ABF la seguente questione: «se la norma intertemporale dettata dal comma 2 dell'art. 11- octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l'orientamento fin qui seguito da questo Arbitro a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare, se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.07.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data».

Il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 21676 del 15.10.2021 ha stabilito che il secondo comma della disposizione *«individua la disciplina applicabile all'estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti».*

In ragione di tali premesse, il Collegio ha precisato, quindi, che *«all'interno del nuovo art. 11 octies, comma 2, la bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 - soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB - e contratti anteriori a tale data -sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione - appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l'interpretazione dell'art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella sentenza Lexitor».*

Il Collegio di Coordinamento, pertanto, ha enunciato il seguente principio di diritto: in *«applicazione della novella legislativa di cui all'art. 11- octies, comma 2, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014».*

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al principio di cui sopra. Ciò premesso, valutata la domanda del ricorrente e la documentazione in atti e rilevato che il contratto controverso è stato stipulato in data antecedente il 25.07.2021, il Collegio dispone come di seguito.

Con riferimento alle commissioni di perfezionamento del contratto e alle provvigioni per l'intermediario del credito (di cui, rispettivamente, alle lett. A e C del modulo SECCI) si evidenzia - in ragione di quanto sopra sostenuto e alla luce dei consolidati orientamenti

condivisi da tutti i Collegi - che le stesse devono considerarsi rappresentative di un costo *up front*, in quanto tale non retrocedibile.

Relativamente alle commissioni di gestione del contratto di cui alla lett. B del modulo SECCI, da reputarsi costo *recurring* secondo l'orientamento condiviso da tutti i Collegi, il ricorrente ha già ricevuto quanto di sua spettanza (euro 580,47) in sede di conteggio estintivo.

Quanto agli oneri assicurativi (rischio vita e rischio impiego, contemplati rispettivamente alle lett. G e F del modulo SECCI), nulla più spetta al ricorrente in ragione di quanto già restituito dall'intermediario e dalla compagnia assicurativa (complessivi euro 480,42), calcolati secondo i criteri *ex ante* conosciuti dal ricorrente e validamente pattuiti dalle parti. Riguardo alla quota di interessi, il Collegio rileva che le disposizioni contrattuali che ne regolano la restituzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento sono caratterizzate da ambiguità: difatti, mentre nel modulo SECCI si fa richiamo al metodo di ammortamento alla "francese", all'art. 4 della Condizioni generali di contratto è stabilito che la "quota di interessi" in caso di estinzione anticipata vada restituita, come gli altri oneri, con il criterio *pro rata temporis* (*"il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue"*). Tali antinomie (tra il criterio contemplato all'art. 4 e il piano di ammortamento) non possono risolversi, anche in ragione delle regole di cui all'art. 1370 c.c. e all'art. 35, comma 2 del d.lgs. n. 206 del 2005, in danno del cliente (cfr. Collegio di Napoli, dec. n. 9836 del 2021). Per tale ragione, deve trovare applicazione il criterio più favorevole per il ricorrente di cui all'art. 4 (restituzione secondo il criterio proporzionale lineare); sì che il ricorrente ha diritto alla restituzione, per la causale indicata, di euro 2.540,11.

Con riguardo alla commissione di estinzione anticipata, di cui il ricorrente chiede la restituzione integrale (euro 212,46), si rinvia al principio di diritto fatto proprio dal Collegio di Coordinamento, con dec. n. 5909 del 2020, secondo cui *"la previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B"*. Nel caso di specie, parte ricorrente non ha addotto elementi volti a dimostrare che la commissione in esame sarebbe priva di oggettiva giustificazione.

Non può essere accolta, infine, conformemente agli indirizzi divisati da tutti i Collegi, la domanda di rifusione delle spese di assistenza difensiva, anche per la natura seriale delle questioni sottoposte.

Il Collegio dispone che sulle somme riconosciute vengano calcolati gli interessi al tasso legale a far data dal reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 2.540,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 1424 del 21 gennaio 2022

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO